



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova

PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 172 del 28/12/2018

OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2019 IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.16, COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001, DALL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12/2005, NONCHÈ DALL'ART. 5 , COMMA 10 DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2014, N. 31.

L'anno **2018**, addì **ventotto**, del mese di **Dicembre** alle ore **12:40**, nella **SEDE COMUNALE**, a seguito di normali inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente/Assente
TERZI CLAUDIO	Sindaco	P
GALEOTTI ELISABETTA	Vice Sindaco	P
FACCINI LUCA	Assessore	P
FALCERI MARTINA	Assessore	A
SACCHI MASSIMILIANO	Assessore	A

Presenti: 3 Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Vallario Avv. Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Terzi Claudio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2019 IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.16, COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001, DALL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12/2005, NONCHÈ DALL'ART. 5 , COMMA 10 DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2014, N. 31.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto:

- l'art. 16 del DPR n. 380/2001, il quale prevede che il rilascio del permesso di costruire comporti la corresponsione al Comune, da parte del privato, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;
- l'art. 16, comma 9 del citato decreto, il quale prevede che il costo di costruzione di cui sopra, per i nuovi edifici, sia determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata definiti dalle stesse Regioni ai sensi dell'art. 4 primo comma lett. G) della L. 457 del 05/08/1978;

Accertato che la Regione Lombardia con deliberazione n. 5/53844 del 31/05/1994 ha ritenuto, in sede di prima applicazione della normativa sopra citata, di determinare il costo unitario di costruzione nella misura del 70% del limite massimo vigente pari a L. 689.000, fissando quindi in L 482.300 (corrispondenti a € 249,09) il costo di costruzione per ogni metro quadrato;

Visto che l'art. 16, comma 9, DPR n. 380 del 06 giugno 2001 nonché l'art. 48, comma 2, della LR n. 12/2005 hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali già richiamate, ovvero, in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Vista la deliberazione G.C. n. 172 del 27.12.2017 con la quale veniva adeguato il costo di costruzione sulla base delle suddette premesse, portando lo stesso per l'anno 2018 ad €/mq. 419,27;

Atteso che l'intervenuta variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica a decorrere dalla data di maggio 2017 (107,2 = indice maggio 2017) e sino all'ultimo dato disponibile di ottobre 2018 (102,9 indice ottobre 2018) corretta con il coefficiente di raccordo tra base 2010 e base 2015 (coeff. raccordo = 1,064) produce un costo al mq. di € 428,07 così come meglio conteggiato:

	costo base (€/mq)	indice
MAGGIO 2017	417,31	107,2
OTTOBRE 2018	419,27	102,9

$$102,9/107,2 \times 1,064 = 1,021 \times € 419,27 = € 428,07 \text{ €/mq}$$

Vista la necessità in adempimento a quanto previsto dai già citati art. 16 del DPR n.380/2001 e art. 48 della LR n.12/2005 di adeguare il contributo del costo di costruzione secondo quanto accertato dall'ISTAT;

Atteso che sul BURL n. 49, suppl. del 01 dicembre 2014, è stata pubblicata la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, la quale al comma 10 dell'art. 5 (Norma transitoria) prevede, fino all'adeguamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nello specifico,

Verbale di Giunta N° 172 del 28/12/2018

tra l'altro, entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.;
- la L.R. n. 12/2005 e s.m.;
- la L.R. n. 31/2014;
- il P.G.T. del Comune;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1) di adeguare il contributo del costo di costruzione in ragione della intervenuta variazione del costo stesso, così come accertato dall'ISTAT e meglio evidenziato in premessa e nello schema di conteggio di cui sopra;

2) di dare atto che il costo di costruzione per i nuovi edifici, in attuazione a quanto prescritto dall'art. 16, comma 9, DPR 380/2001 e dall'art. 48, comma 2, LR 12/2005, risulta determinato per l'anno 2019 in €/mq **428,07**;

3) di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato definite dalla Legge Regionale n. 31/2014, si determina una maggiorazione del costo di costruzione del venti per cento (20%) per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato, nonché una maggiorazione del cinque per cento (5%) per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato, il cui perimetro è individuato nella tavola delle previsioni di piano del P.G.T.;

4) di determinare che ai sensi degli artt. 38 - comma 7bis e 44 - comma 13 della LR n. 12/2005, il valore aggiornato deve essere adottato per il calcolo del contributo dovuto per i permessi di costruire onerosi e le segnalazioni certificate di inizio attività onerose rispettivamente rilasciati e presentate a decorrere dal 01/01/2019, ad esclusione di quelli da emanare sulle domande di "condono edilizio" presentate ai sensi dell'art. 31 della L. 47/1985 e art. 39 della L. 724/1994.

Visto il parere favorevole richiesto ed espresso dal responsabile del settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- *di approvare la suindicata deliberazione;*
- *di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n.267/2000;*
- *di **allegare** alla presente il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;*
- *di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Terzi Claudio
Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vallario avv. Daniela
Documento firmato digitalmente
